



## COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

Via V. Emanuele, 19 – 74020 Avetrana (TA)  
C.F.: 80009250731 – Tel. 099/9707766 – fax 099/9704336

Ordinanza n° 35

Prot. n. 4187 del 16 maggio 2008

Oggetto: Terreni in stato di abbandono ed aree libere, su tutto il Territorio Avetranese.

### IL SINDACO

**Visto** le numerose segnalazioni dello stato di abbandono e di degrado di numerosi terreni su tutto il Territorio ed in particolare sulla zona "Urmo-Belsito" con la presenza infestanti e sterpaglie;

**Considerato** che tale situazione rappresenta una possibile fonte di pericolo per lo svilupparsi di incendi oltreché agevolare la presenza di animali quali topi, serpenti ecc;

**Considerato** che alla luce di quanto sopra, a seguito accertamento di questo Ente, è stata accertata la necessità di dover intervenire al fine di scongiurare qualsivoglia pericolo di incendio, ritenendo necessario provvedere alla pulizia dei terreni interessati da sterpaglie secche, rovi, arbusti, erbacce infestanti, immondizie e quant'altro contrasti con l'immagine del giusto decoro Urbanistico, al fine di prevenire eventuali danni e/o pericoli che dovessero essere determinanti e conseguenti della situazione esistente;

**Considerato** che è vietato lasciare nei cortili, negli anditi delle porte, nei pianerottoli delle scale o in altri luoghi privati in vista del pubblico spazzature, detriti, rottami e simili, che detti luoghi siano mantenuti costantemente puliti, che i proprietari delle case debbano provvedere, per mezzo di portinai o in altro modo alla pulizia degli anditi, dei cortili e delle scale, che i proprietari debbano per ogni casa dichiarare al Comune per cura di chi ciò sia espletato e che in mancanza i proprietari siano tenuti responsabili delle contravvenzioni elevate;

**Considerato** che i proprietari delle case hanno l'obbligo di curare la nettezza del marciapiede fronteggiante o del corrispondente tratto di suolo;

**Considerato** che è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, che sia vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri, che allo scopo di meglio salvaguardare il

territorio pubblico e privato da incendi ogni proprietario debba curare che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;

**Considerato** che i proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, che non possano deporre o gettare o provocare la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito, che i proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi siano tenuti a rimuovere dalle strade medesime per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo le pietre ed i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse e che le operazioni di potatura debbano in ogni caso essere eseguite entro il 15.06 di ogni anno ed inoltre in ogni altra epoca in cui esse siano necessarie;

**Tenuto conto** di quello che sono gli "Incarichi della vigilanza", "Operazioni di Polizia Giudiziaria" e "Sanzioni amministrative";

**Considerato** che le zone invase dalle sterpaglie, dai cespugli, dai rovi, dal sottobosco, dalle ramaglie, da erbe, arbusti e piante arboree infestanti e gli accumuli incontrollati di acqua nei terreni rispettivamente permettono alle zanzare adulte di ripararsi nel periodo di riposo (la notte per la specie *Aedes albopictus* ed il giorno per la specie *Culex pipiens*) e favoriscono lo sviluppo larvale delle stesse, ostacolando pertanto il buon esito del piano di disinfezione organizzato dal Comune di Avetrana;

**Considerato** che l'abbandono dei terreni ed il degrado delle aree libere costituiscono una penalizzazione estetica contrastante con il grande pregio ambientale e con la vocazione turistica del territorio del Comune di Avetrana;

**Visto** l'art.107, del D.L.vo 267/2000;

**Visto** il P.R.G. vigente;

**Visto** l'Atto di indirizzo per la redazione del Nuovo Strumento Urbanistico (P.U.G.) giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 13 maggio 2008

**Visto** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

- che i proprietari tengano libere da sterpaglie, da cespugli, da rovi, dal sottobosco, dalle ramaglie, da erbe, arbusti e piante arboree infestanti o altro i lotti di terreno ubicati nel territorio Comunale ed in particolare quelli nella zona "Urmo-Belsito", le tengano sgombre da ogni deposito di materiale, di provviste o di altro, da immondizie e da qualsiasi rifiuto, le tengano in perfetto ordine e pulizia e possibilmente le seminino a prato in modo da creare, sia pure provvisoriamente, piccole zone di verde,

- che i proprietari provvedano alla pulizia degli anditi, dei cortili e delle scale e gli altri luoghi privati in vista del pubblico da spazzature, detriti, rottami e simili,
- che i proprietari delle case curino la nettezza del marciapiede fronteggiante o del corrispondente tratto di suolo,
- che i proprietari evitino di depositare sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri, e curino, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglie, di cespugli, di rovi, di sottobosco, di ramaglie, di erbe, arbusti e piante arboree infestanti e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita,
- che i proprietari dei terreni o chi per essi tengano regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, taglino i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, rimuovano dalle strade medesime per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà o lungo il terreno a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo le pietre ed i materiali che vi siano stati abbandonati,
- che le opere e i lavori devono essere quelli strettamente necessari per la pulizia dei lotti di terreno;
- che in alcun modo potranno essere distrutti, asportati o anche solamente danneggiati eventuali cespugli, anche sparsi di Macchia Mediterranea, facendosi obbligo, quindi di garantire la conservazione e preservazione degli stessi;
- che i lavori siano realizzati nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. N. 626/94 e s.m.e.i. e D.Lgs. n. 494/96)

## NOTIFICA

La presente ordinanza:

- **Al CORPO FORESTALE DELLO STATO – COMANDO STAZIONE DI TARANTO** con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 637, per i controlli di competenza;
- **Al Comando di Polizia Municipale, nella figura del Ten Biagio SARACINO;**
- **Alla Stazione dei Carabinieri locale nella figura del Maresciallo Comandante Fabrizio VIVA.**

## AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza, senza pregiudizio dei reati in cui fosse incorso per danni che possano derivare a terzi dalla mancata osservanza, si procederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente;
- che l'ottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza deve essere continua nel tempo;
- che in caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da 25,00 a 500,00 Euro) previste dalla legge 16.01.2003 n°3 per le violazioni delle disposizioni Comunali,

## **INCARICA**

Il Comando di Polizia Municipale e la locale Stazione dei Carabinieri per la verifica dell'esecuzione della presente ordinanza.

**Dalla residenza Municipale, 15 maggio 2008**

**IL SINDACO**

*(Avv Mario DE MARCO)*